

CONTENUTO INFORMATIVO DEI SUPPORTI MAGNETICI DA INOLTRE A CURA DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AL MINISTERO DELLE FINANZE

ESERCIZIO ERARIO/REGIONE	Esercizio di riferimento E = conto erario R = conto regione
IMPUTAZIONE:	
CAPO	Indica il capo di entrata
CAPITOLO	Indica il numero del capitolo di entrata
ARTICOLO	Indica il numero dell'articolo
COMP/RES	C = conto competenza R = conto residui
KEY-QUIETANZA:	
TESORERIA	Tesoreria competente sulla quietanza
NUMERO	Numero identificativo della quietanza
SOTTONUMERO	Sottonumero assegnato dal sistema per le quietanze pervenute con lo stesso numero
VERSANTE	Codice dell'ufficio o codice ABI
DATA-VALUTA	Data di valuta della quietanza
IMPORTO	Importo della quietanza
93A1500	

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° febbraio 1993.

Determinazione del contingente delle monete d'argento da L. 500 celebrative del V centenario della scoperta dell'America, millesimo 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto ministeriale n. 404404 del 27 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1992, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative del V centenario della Scoperta dell'America, millesimo 1992;

Visto il decreto ministeriale n. 888440 in data 17 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 1992, concernente le modalità di cessione delle suddette monete nella versione «ordinaria» e in quella «proof»;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Il contingente in valore nominale della nuova moneta d'argento da L. 500 celebrativa del V centenario della Scoperta dell'America è stabilito in complessive L. 42.250.000 pari a n. 84.500 pezzi di cui:

L. 33.250.000 pari a n. 66.500 pezzi, per le monete nella versione «ordinaria»;

L. 9.000.000 pari a n. 18.000 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1993
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 85

93A1501

DECRETO 1° febbraio 1993.

Emissione di nuove monete da L. 100.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 100;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35 dell'11 febbraio 1952, relativo alle caratteristiche ed al contingente delle monete da L. 100;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 186 del 10 agosto 1989, con il quale sono state modificate le caratteristiche tecniche delle monete da L. 100;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche tecniche delle monete da L. 100 di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 186 del 10 agosto 1989, sono sostituite dalle seguenti:

valore nominale in lire 100; metallo cupronichel; diametro mm 22; peso legale g 4,5, tolleranza in più o in meno g 0,1; contorno a godronatura interrotta.

Art. 2.

Le caratteristiche artistiche delle monete di cui al precedente art. 1 sono le seguenti:

sul dritto: testa dell'Italia turrata; in circolo la leggenda «REPUBBLICA ITALIANA», in basso due stelle e il nome dell'autore «CRETARA»;

sul rovescio: intorno un gabbiano, una spiga di grano, un delfino, un ramo d'ulivo; al centro «100 LIRE», in basso: al centro «1993», a sinistra «R».

Art. 3.

Il tipo delle monete da L. 100, approvato con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1989, è sostituito da quello conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto ed alla allegata riproduzione fotografica.

Le impronte eseguite in conformità delle anzidette descrizioni saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Art. 4.

Il contingente, in valore nominale, delle monete da L. 100 viene elevato a L. 400.000.000.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1993
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 159

ALLEGATO

Dritto



Rovescio



93A1502

DECRETO 3 marzo 1993.

Individuazione delle istituzioni creditizie con le quali le regioni e le province autonome possono contrarre i mutui da destinare al finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1989 e 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, ed in particolare l'art. 2-bis, come modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, in virtù del quale per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale, per l'anno 1989, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad assumere mutui quindicennali alle condizioni, con le modalità e con gli istituti di credito stabiliti con decreto del Ministro del tesoro;

Visto altresì l'art. 1, primo comma, del già citato decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, in virtù del quale, per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio

sanitario nazionale, per l'anno 1991, determinate in lire 5.600 miliardi, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad assumere mutui quindicennali alle condizioni, con le modalità e con gli istituti di credito stabiliti con decreto del Ministro del tesoro nel limite massimo degli importi indicati nella tabella A allegata al provvedimento stesso;

Dovendosi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

I mutui di cui alle disposizioni citate nelle premesse, per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1989 e 1991, possono essere contratti con gli enti creditizi iscritti all'albo di cui all'art. 29 L.B., nel rispetto delle norme legislative, regolamentari e statutarie che li disciplinano e, per le aziende di credito, nell'ambito della complessiva operatività oltre il breve termine.

Art. 2.

I mutui hanno durata di quindici anni e sono regolati a tasso di interesse annuo posticipato variabile in misura non superiore a quella massima stabilita in applicazione dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. L'ammortamento decorre dall'anno successivo a quello in cui sono perfezionati i relativi contratti.

Art. 3.

L'importo di ciascun mutuo è versato in unica soluzione, a cura dell'Istituto di credito mutuante nel conto corrente infruttifero che ciascuna regione e provincia autonoma intrattiene con la Tesoreria centrale dello Stato ed è trasferito, in una o più soluzioni, agli enti che gestiscono la spesa sanitaria con vincolo di destinazione, sulla base di appositi provvedimenti regionali.

Art. 4.

Le rate di ammortamento dei mutui sono corrisposte agli istituti mutuanti dal Ministero del tesoro, in via posticipata, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno e per tutta la durata dei mutui stessi, con imputazione della spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del predetto Ministero. A tal fine gli istituti mutuanti trasmetteranno al Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro - Serv. IV, copia dei contratti di mutuo entro 30 giorni dalla data della stipula nonché la richiesta di pagamento della rata almeno 90 giorni prima della scadenza, con la indicazione del tasso di interesse utilizzato per la determinazione della rata stessa. In caso di inosservanza del predetto termine sarà corrisposto il pagamento di un importo pari a quello della rata precedente, salvo conguaglio senza interessi.